COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria » e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ». (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2212) 627

PRESIDENTE 627, 628

ADONNINO, *Relatore* 628

CARTIA 628

SAMPIETRO GIOVANNI 628

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Messa in liquidazione dell'Associazione Nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose. (1980) 628

PRESIDENTE 628, 629

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 629

CARTIA 629

MICELI 629

Votazione segreta:

PRESIDENTE 629

La seduta comincia alle 9,50.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato «Moscato di Pantelleria» e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati «Marsala». (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria » e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 settembre 1951.

L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ADONNINO, *Relatore*. Il presente disegno di legge è estremamente semplice.

Come la Commissione ricorda, l'anno scorso, con due leggi, stabilimmo norme relative all'uso della denominazione e alle caratteristiche necessarie tanto per il « Marsala » quanto per il « Moscato di Pantelleria ». Però non si pensò, allora, che vi erano dei quantitativi di Moscato di Pantelleria e di Marsala già pronti per la vendita, sia presso le fabbriche, sia presso depositi, che non avevano quelle caratteristiche che noi, *ex novo*, stabilivamo.

Si è reso, dunque, opportuno questo progetto che fissa un lasso di tempo insuperabile, entro il quale si possono smaltire quelle quantità di vini tipici, che già esistevano prima dell'entrata in vigore delle due leggi dell'anno scorso, quantità di vini che non potrebbero essere vendute — ai termini della vigente legislazione — perché non rispondenti a tutte le caratteristiche oggi richieste.

Questo disegno di legge stabilisce un termine di 30 giorni per i prodotti esistenti nelle fabbriche al momento in cui entrarono in vigore le leggi 4 novembre 1950, n. 1068 e n. 1069, mentre per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti, ecc.) il termine è di 90 giorni, elevato a 6 mesi per quelli in bottiglia.

Ritengo, pertanto, che gli onorevoli colleghi possano approvare questo disegno di legge che è stato già approvato dalla corrispondente Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Osservo, soltanto, che vi potrebbe essere una difficoltà concreta, consistente nell'accertare che non si tratti di vini prodotti artificialmente.

CARTIA. Vedo, piuttosto, un'altra difficoltà. Se il consumatore vuole acquistare questo vino, ha diritto di sapere se si tratta di « Marsala » prodotto prima dell'entrata in vigore della legge; perché, in tal caso, dovrebbe pagarlo meno.

SAMPIETRO GIOVANNI. In sostanza, noi approviamo una sospensione delle leggi del 1950 per 30 o per 90 giorni. Quindi, chi ha del prodotto, non fabbricato a termini di legge, avrà tutto l'interesse a venderlo al più presto, magari ad un prezzo più basso. Pertanto, la migliore soluzione è di approvare immediatamente la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria » e della legge 4 novembre 1950, numero 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », non si applicano ai prodotti già esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli già pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.

Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 30;

b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti, ecc.): giorni 90; elevati a sei mesi per quelli in bottiglia.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Messa in liquidazione dell'Associazione Nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose. (1980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose.

Come i colleghi ricordano, avevamo sospeso l'esame di tale provvedimento dopo la chiusura della discussione generale, delegando il relatore, onorevole Calcagno, a comporre in un testo più sintetico le norme di questo disegno di legge, che erano sembrate troppo analitiche. Del resto, per la liquida-

zione di enti analoghi si era proceduto con lo stesso criterio.

In sostanza, questo disegno di legge detta norme analitiche per la liquidazione di questo ente. Si pensava, invece, di fare riferimento alle norme contenute nella legge 16 marzo 1942, n. 967 — poi travasate nel codice civile — concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

Nella seduta in cui esaminammo questo disegno di legge, si discusse sulla opportunità o meno di liquidare questa Associazione e su tale necessità ci trovammo d'accordo. Si tratta, ora, di formulare il testo. Debbo, però, constatare l'assenza del relatore, onorevole Calcagno.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il ministero ha avuto notizia delle modifiche preparate dall'onorevole Calcagno, ma su di esse non si è trovato d'accordo per i motivi che esporrò. Premetto che, in sostanza, l'onorevole Calcagno, per concentrare il testo di questo disegno di legge, rinvia alla disciplina sulla liquidazione coatta amministrativa, contenuta — come l'onorevole Presidente ha ricordato — nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 967.

Ora, desidero ricordare alla Commissione che un precedente disegno di legge, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e relativo ad un ente similare (l'Ente per la distillazione delle materie vinose), era stato elaborato in una forma meno analitica del presente progetto, ed incontrò l'opposizione del Ministero dell'industria e commercio. Questo Ministero si oppose perché quella formulazione, contenente un riferimento generico ad una legge che riguarda altre questioni e che è molto più larga nella sua applicazione, non rispondeva esattamente ai fini che si volevano raggiungere. Il Ministero dell'agricoltura (come, del resto, il Governo) aderì ad una regolamentazione più analitica, tanto è vero che la liquidazione dell'Ente per la distillazione delle materie vinose — che è della stessa natura della Associazione di cui, oggi, ci occupiamo — è stata approvata con il regio decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, cioè, con un decreto contenente norme analitiche, sul cui schema è stato riprodotto il disegno di legge in esame.

Aggiungo che la legge per la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e per la liquidazione dei rispettivi patrimoni, legge che risale al novembre del 1944, servì di modello al decreto per la messa in liquidazione dell'Ente per la distillazione delle materie vinose.

Cosicché, per la messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, si è seguito, nella formulazione del testo, lo schema analitico costantemente usato per i decreti-legge emanati, in questa materia, dal Governo quando il Parlamento ancora non era risorto.

Pertanto, il Ministero ha fatto presente la opportunità che anche per questa Associazione si segua la linea tracciata per la liquidazione degli altri enti, in questa forma analitica che risponde al principio di tutelare meglio i diritti dei creditori, i quali, con un rinvio generico alla legge generale — rinvio suscettibile di interpretazioni e di applicazioni diverse — potrebbero con maggiore incertezza e difficoltà far valere i loro diritti.

PRESIDENTE. Probabilmente, il riferimento alle norme della legge generale renderebbe più facile la liquidazione.

D'altra parte, l'onorevole Sottosegretario ha ricordato che, già in altre due occasioni, è stato adottato questo criterio e che non si sono verificati inconvenienti.

CARTIA. Penso che, prima di decidere, dovremmo raffrontare questo testo con le precedenti leggi, perché, fra l'altro, mi sembra che la legge generale sulla liquidazione, seppure contenga disposizioni superflue per il nostro caso, contempli delle ipotesi che si possono verificare in qualsiasi liquidazione e, quindi, non è escluso che si possano verificare anche in questa.

MICELI. Possiamo fare riferimento, per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, alla legge generale.

PRESIDENTE. Data anche l'assenza del relatore, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria » e della legge

4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ». (2212):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Basile, Bellucci, Bianco, Bucciarelli Ducci, Caramia, Cartia, Colombo, Corbi, Corona Giacomo, Driussi, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Germani, Giuntoli Grazia, Grammatico, Helfer, Lopardi, Marabini, Marenghi, Pugliese, Sansone, Sedati, Sodano, Stella, Tommasi, Zaccagnini e Zanfagnini.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI